

STATUTO

**BORGO LA CACCIA
CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS - IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZAMBANO MN VIA UMBERTO I
44

Numero REA: MN - 248416

Codice fiscale: 02796770986

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 30.064 di racc. Notaio S.
Frediani

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"BORGIO LA CACCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS"
in breve "BORGIO LA CACCIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione - denominazione - sede)

E' costituito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, un Consorzio denominato: "BORGIO LA CACCIA Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Onlus", in breve: "BORGIO LA CACCIA Società Cooperativa Onlus".

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il Consorzio ha sede nel comune di MONZAMBANO (MN) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

Il Consorzio, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, all'associazione di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo denominata "Associazione Generale delle Cooperative Italiane".

Articolo 2 (Durata)

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/91 e della L. 59/92, si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e

di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.

Principi costitutivi del Consorzio sono:

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa;
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
- c) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- d) i processi di qualità.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

Il Consorzio può operare anche con soggetti terzi.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali ed allo sviluppo delle esperienze consortili.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il consorzio ha come oggetto le seguenti attività:

- 1) stimolare la collaborazione fra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- 2) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex Articolo 4 L.381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- 3) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e dei Fondi Comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti

partecipano all'attività delle cooperative aderenti;

4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i loro prodotti e servizi ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni, ecc., prodotti e servizi;

5) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

6) coordinare il rapporto delle associate con gli enti pubblici;

7) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

8) gestire ogni e qualsiasi attività diretta alla commercializzazione per conto proprio e/o per conto di terzi:

- di prodotti agricoli, zootecnici, agroalimentari, in particolare provenienti dalle cooperative socie, uve, mosti e prodotti vinicoli in genere, nonché tutti i prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione delle uve;

- del seme congelato e/o fresco degli stalloni;

- di prodotti di oggettistica, gioielleria, antiquariato e complementi di arredo;

- di qualsiasi altro prodotto;

- l'importazione ed esportazione di prodotti sia per la propria organizzazione di vendita che per altri.

La commercializzazione dei suddetti prodotti potrà avvenire:

- all'ingrosso e/o al minuto, sia attraverso l'apertura di strutture di vendita specifiche per il commercio, sia in forma tradizionale che di supermercato o di centri commerciali, identificati da uno o più marchi, da definire, anche attraverso rapporti di franchising;

- attraverso ogni tipo di vendita a mezzo di televisione, per conto proprio e/o per conto di terzi;

- attraverso Internet, linee telefoniche e per corrispondenza.

9) La gestione di strutture turistico-ricettive quali alberghi, villaggi vacanze, campeggi, stabilimenti balneari, ostelli, compreso l'attività di agriturismo;

10) l'organizzazione e la gestione di attività di ristoranti - pizzerie - trattorie - mense - bar - enoteche - gelaterie - pasticcerie - birrerie - chioschi - per la somministrazione di ogni tipo di prodotto alimentare anche trasformato, confezionato e/o precotto, nonché la somministrazione di bevande anche alcoliche e/o super alcoliche;

11) la gestione di centri di estetica, saune, palestre e centri sportivi per ogni disciplina;

- 12) lo svolgimento diretto dell'attività di radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi;
- 13) la produzione, la coproduzione, la produzione esecutiva di films, lungometraggi, cortometraggi, documentari, di telefilms, di spettacoli e trasmissioni in genere destinate ai canali televisivi e radiofonici, di shorts pubblicitari, nonché i riversamenti e le duplicazioni di programmi televisivi e cinematografici;
- 14) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione in genere di films, telefilms, documentari, programmi cinematografici e televisivi; la produzione e realizzazione di colonne sonore di films, telefilms e documentari, ivi compresa l'esecuzione di doppiaggi;
- 15) l'esercizio della pubblicità murale, editoriale, televisiva ed audiovisiva.
- 16) L'attività informativa, culturale e ricreativa con particolare riguardo alla produzione e/o la gestione e/o la commercializzazione e/o la distribuzione di strumenti di informazione e di comunicazione di tipo giornalistico con esclusione dei quotidiani, quale che sia il modo della loro realizzazione, della loro elaborazione e della loro diffusione, a mezzo dello scritto, della fonia, della riproduzione audiovisiva e della riproduzione televisiva;
- 17) l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno con ogni mezzo di diffusione, ivi compresa la commercializzazione di marchi, invenzioni e modelli ornamentali anche relativi alle opere cinematografiche e televisive, il merchandising, la sponsorizzazione;
- 18) l'installazione e l'esercizio di sistemi per espletamento e la gestione senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazioni nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse, compresa quella di progettazione per conto proprio, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica, call center, il tutto con esclusione di qualsiasi attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali.
- 19) Le attività promozionali e di pubbliche relazioni, azioni per il sostegno dell'innovazione, incluse l'organizzazione e gestione di corsi, convegni, congressi, seminari, mostre, spettacoli ed ogni altra attività attinente la ricerca e la cultura quali la pubblicazione di studi, monografie, cataloghi, libri, opuscoli e audiovisivi;
- 20) la gestione di complessi immobiliari e industriali, relativi all'esercizio delle attività specificate nei capi precedenti da 1) a 19).

Le suddette attività potranno essere svolte sia direttamente che in associazione con terzi ovvero per conto terzi sia in Italia che all'estero.

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia, tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo.

Il consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie del consorzio, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- d) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa; e) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- f) aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la

raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre, ai sensi dell'art. 27 2° comma lettera a) del D.Lgs. 14.12.1947 n. 1577.

La base sociale dovrà essere formata, da cooperative sociali e da Consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/91 che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio.

Possono infine essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale la categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Non possono essere soci cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

- 3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- 4) I motivi della richiesta;
- 5) L'indicazione delle attività svolte;
- 6) il numero di quote che intende sottoscrivere, per importo non inferiore a **euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)**, né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- 7) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b. copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- c. copia della documentazione attestante l'iscrizione all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente nonché all'Albo Regionale delle Cooperative sociali;
- d. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

Articolo 7 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 6. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Articolo 8 (Obblighi e diritti dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sociale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

3) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

4) a non aderire ad altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo;

5) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro

fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per i soci sovventori, può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- 3) che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

4) in qualunque modo causi alla società un danno;

5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il consorzio non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Comunque, il consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod. civ.

I soci esclusi per i motivi indicati nell' Articolo 11 punti 2), 3) e 4) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI - E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Articolo 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21 comma primo, punto 1), lettera b) del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore **di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.**

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 100 (cento).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Articolo 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Articolo 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione;
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- 3) il termine minimo di durata del conferimento;
- 4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente numero 4), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

Articolo 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito

dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo 20 (Altri strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.att.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del consorzio è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a **euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)** e non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di **euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)** ciascuna, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 20;

- 3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci cooperatori ai sensi del precedente art. 8;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 (Bilancio di esercizio - ristorni)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della società consortile anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci a cui favore opera la stessa e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società consortile, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- 1) la riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- 3) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- 4) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

5) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

6) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al numero 6) dell'art. 21.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci sovventori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui al precedente numero 5).

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui ai precedenti numeri 1) e 2).

L'Assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione, di cui ai numeri 3) 4) 5) e 6) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato al numero 2), venga devoluta al fondo di riserva legale, di cui al numero 1).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 23 (Organi)

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 24 (Assemblea - convocazione)

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,

l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, quest'ultimo se nominato.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 22 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Articolo 25 (Costituzione dell'assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sulla trasformazione del tipo e sulla

fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Articolo 26 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci sovventori si rinvia all'art. 18 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia amministratore o dipendente.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 27 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 28 (Organo amministrativo)

Il Consorzio può essere amministrato, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i rappresentanti dei soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i rappresentanti dei soci cooperatori.

I soci sovventori, o mandatari delle Persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre

costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del Consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 29 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le

modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve sempre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 31 (Rappresentanza legale)

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate all'Amministratore unico, o in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione.

L'amministratore unico o in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze..

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la

firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 32 (Collegio sindacale - Controllo contabile)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, il consorzio procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il Collegio sindacale è costituito da tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza

del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 (Liquidatori)

Il consorzio si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- b. a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d. i poteri spettanti ai liquidatori.

Articolo 34 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società consortile, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Articolo 22 punto 3) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il consorzio ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota

degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, le leggi speciali sulla cooperazione e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: BONOMELLI GIOVANNI - SIMONE FREDIANI notaio (sigillo)

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FREDIANI SIMONE NOTAIO IN GAVARDO ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI BRESCIA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE E' COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, D.LGS 7 MARZO 2005 N.RO 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' IN DATA 27.11.2012 N. 2981 SERIE 1t